Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 92 del 21 aprile 2005 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 71

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreti del Ragioniere generale dello Stato concernenti la chiusura delle gestioni liquidatorie di enti disciolti. (Anno 2004).

SOMMARIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETI DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO CONCERNENTI LA CHIUSURA DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE DI ENTI DISCIOLTI. (Anno 2004)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Caserta.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Caserta;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 26.491,09 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Caserta è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 26.491,09.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

Data: 28/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CE (2002/21)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		26.491,09	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	26.491,09
AVANZO ALLE CONSEGNE	56.381,01			
DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	82.872,10			

Data: 28/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CE (2002/21)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		59.898,76	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		1.446,08
- SPESE LEGALI	539,77		- FITTI IMMOBILI IN LOCAZIONE E CORRISPETTIVI PER L'UTILIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	1.446,08	
- SPESE POSTALIE BANCARIE	2,18		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		7.113,06
- ACCERTAMENTO ONERI RELATIVI AD EX-DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO.	4.730,78		- ANNULLAMENTO FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA	7.113,06	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	1.699,95				
- RITENUTE IRPEF	5.583,41				
- ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	93,99				

Data: 28/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CE (2002/21)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	12.147,00		
- COMPETENZE AI DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO	17.238,94		
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIEIGED	17.862,74		
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		31.532,48	
- ACCERTAMENTOMINORI CREDITI	5,27		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	12.418,30		

Data: 28/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CE (2002/21)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
- DEVOLUZIONE BENI 'OPE LEGIS'	19.108,91		
		TOTALE RICAVI	8.559,14
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	82.872,10
TOTALE COSTI	91.431,24	TOTALE A PAREGGIO	91.431,24

DECRETO 23 febbraio 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Alessandria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Alessandria;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a nonna dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo di euro 166.604,65;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Alessandria è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 166.604,65.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 166.604,65 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, capo X - capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

Data: 29/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -AL (2002/02)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	166.604,65	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		166.604,65
		AVANZO ALLE CONSEGNE	175.125,22	
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	8.520,57	

Data: 29/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -AL (2002/02)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		122.503,92	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		139,59
- ONERI CONDOMINIALI	46.933,24		- PROVENTI VARI	139,59	
- SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	23.507,89		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		152.509,72
- UTENZE VARIE	2.227,06		- MAGGIORE REALIZZO SU CESSIONI PATRIMONIALI	152.509,72	
- TRIBUTI DIVERSI	812,42		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		10.809,92
- SPESE PER VENDITA BENI PATRIMONIALI	13.936,85		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	955,98	
- SPESE POSTALI E BANCARIE	74,55		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	8.883,06	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	1.262,95		- ANNULLAMENTO FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA	970,88	

Data: 29/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -AL (2002/02)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI
- RITENUTE IRPEF	3.610,55		
- ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	550,78		
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	15.391,66		
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	11.362,74		
- SPESE VARIE	2.833,23		
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**49.475,90**	

Data: 29/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -AL (2002/02)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	49.467,12			
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	8,78			
			TOTALE RICAVI	163.459,23
			DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	8.520,57
TOTALE COSTI		171.979,80	TOTALE A PAREGGIO	171.979,80

DECRETO 23 febbraio 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Milano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Milano;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo di euro 1.074.566,78;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Milano è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 1.074.566,78.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 1.074.566,78 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, capo X - capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Data: 28/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -MI (2002/48)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	1.074.566,78	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		1.074.566,78
		AVANZO ALLE CONSEGNE	766.499,79	
		AVANZO DI LIQUIDAZIONE	308.066,99	

Data: 28/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -MI (2002/48)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		53.045,03	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		31.107,39
- SPESE LEGALI	1.109,49		- RECUPERO SPESE DI ASSISTENZA	30.995,66	
- SPESE POSTALI E BANCARIE	3,90		- RIMBORSI A SEGUITO SENTENZE	111,73	
- ACCERTAMENTO ONERI RELATIVI AD EX-DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO.	14.039,49		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		1.099.016,86
- ONORARI A PROFESSIONISTI	140,19		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	461.990,02	
- ONERI RELATIVI AL PERSONALE I.G.E.D.	2.027,27		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	446.508,20	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	254,68		- ANNULLAMENTO FONDO ACCANTONAMENTI DIVERSI	28.600,81	

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -MI (2002/48)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- RITENUTE IRPEF	5.836,48		- ANNULLAMENTO FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA	14.093,73
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	18.270,78		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	147.824,10
- SPESE VARIE	11.362,75			
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**769.012,23**		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	744.327,57			
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	24.684,66			

Data: 28/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -MI (2002/48)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
TOTALE COSTI	822.057,26		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	308.066,99		
TOTALE A PAREGGIO	1.130.124,25	TOTALE RICAVI	1.130.124,25

DECRETO 26 aprile 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Como.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Como;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo di euro 403.364,55;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Como è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 403.364,55.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 403.364,55 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, capo X - capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

Data: 05/03/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CO (2002/25)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	403.364,55	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		403.364,55
		AVANZO ALLE CONSEGNE	222.747,44	
		AVANZO DI LIQUIDAZIONE	180.617,11	

Data: 05/03/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CO (2002/25)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		111.336,61	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		199.995,83
- ONERI CONDOMINIALI	39.278,94		- FITTI IMMOBILI IN LOCAZIONE E CORRISPETTIVI PER L'UTILIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	199.185,19	
- SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	2.502,37		- PROVENTI VARI	810,64	
- TRIBUTI DIVERSI	7.376,55		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		219.287,60
- SPESE PER VENDITA BENI PATRIMONIALI	27.093,18		- MAGGIORE REALIZZO SU CESSIONI PATRIMONIALI	219.287,60	
- SPESE POSTALI E BANCARIE	1,32		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		134.249,36
- ONORARI A PROFESSIONISTI	206,64		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	14.803,81	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	465,66		- ANNULLAMENTO DEBITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	384,32	

Data: 05/03/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CO (2002/25)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- RITENUTE IRPEF	4.321,71		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	94.530,40
- ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	456,72		- ANNULLAMENTO FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA	24.530,83
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	18.270,78			
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	11.362,74			
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**261.579,07**		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	261.543,15			

Data: 05/03/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CO (2002/25)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ANNULLAMENTO CREDITI PER PARTITE DIVERSE EX ART.9,TERZO COMMA,L.1404/56.	35,92			
TOTALE COSTI		372.915,68		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		180.617,11		
TOTALE A PAREGGIO		553.532,79	TOTALE RICAVI	553.532,79

DECRETO 12 agosto 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Firenze.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Firenze;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 151.346,74 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Firenze è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 151.346,74.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2004

Il Ragioniere generale dello Stato

Data: 17/06/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -FI (2002/31)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		151.346,74	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	151.346,74
AVANZO ALLE CONSEGNE	694.336,63			
DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	845.683,37			

Data: 17/06/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -FI (2002/31)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		170.727,17	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		13.145,13
- SPESE LEGALI	2.665,42		- RIMBORSI A SEGUITO SENTENZE	1.515,22	
- SPESE POSTALI E BANCARIE	4,80		- RIMBORSO SPESE LEGALI O DI GIUDIZIO	1.664,40	
- ACCERTAMENTO ONERI RELATIVI AD EX-DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO.	17.627,81		- PROVENTI VARI	9.965,51	
- ONORARI A PROFESSIONISTI	75.025,84		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		424.533,22
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ONORARI CORRISPOSTI	11.201,37		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	9.899,09	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	1.814,32		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	20.261,55	
- RITENUTE IRPEF	26.254,10		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	394.372,58	

Data: 17/06/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -FI (2002/31)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	18.270,78		
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIEIGED	17.862,74		
- SPESE VARIE	0,01		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**70.317,48**	
- ACCERTAMENTO DI NUOVI E MAGGIORI DEBITI	68.442,14		
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	1.875,34		

Data: 17/06/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -FI (2002/31)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		1.042.317,05		
- ACCERTAMENTO MINORI CREDITI	106,38			
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	985.400,41			
- DEVOLUZIONE BENI 'OPE LEGIS'	56.810,26			
			TOTALE RICAVI	437.678,35
			DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	845.683,37
TOTALE COSTI		1.283.361,72	**TOTALE A PAREGGIO**	1.283.361,72

DECRETO 30 dicembre 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i artigiani di Lucca.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Lucca;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali fisulta un avanzo di euro 82.338,64;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Lucca è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 82.338,64.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 82.338,64 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate delle Stato, capo X - capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ragioniere generale dello Stato

Data: 14/12/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -LU (2002/42)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	82.338,64	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE	82.338,64
		AVANZO ALLE CONSEGNE	188.450,72
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	106.112,08

Data: 14/12/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -LU (2002/42)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		14.770,05	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		1.511,65
- SPESE LEGALI	157,67		- INTERESSI ATTIVI	1.511,64	
- SPESE POSTALI E BANCARIE	0,65		- PROVENTI VARI	0,01	
- ONORARI A PROFESSIONISTI	2.232,42		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		76,79
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	206,56		- ACCERTAMENTO DI NUOVI O MAGGIORI CREDITI	76,79	
- RITENUTE IRPEF	304,19		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		72.775,50
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	11.362,74		- ANNULAMENTO DEBITI ART.15	177,89	
- SPESE VARIE	505,82		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO MOBILI,AUTOMEZZI,ETC.	7.223,42	

Data: 14/12/2004

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -LU (2002/42)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		165.705,97	- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI.	81,45	
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	136.363,88		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	22.037,22	
- DEVOLUZIONE BENI 'OPE LEGIS'	29.342,09		- ANNULLAMENTO FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA	4.662,67	
			- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	38.592,85	
			TOTALE RICAVI		**74.363,94**
			DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE		106.112,08
TOTALE COSTI		**180.476,02**	**TOTALE A PAREGGIO**		**180.476,02**

DECRETO 23 febbraio 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pistoia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pistoia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 203.178,28 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pistoia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 203.178,28.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Data: 28/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PT (2009/62)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		203.178,28	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	203.178,28
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	1.301.671,59			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	1.098.493,31			

Data: 28/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PT (2009/62)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**73.719,46**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**3.916,09**
- UTENZE VARIE	197,56		- PROVENTI DELLA GESTIONE COMMISSARIALE	28,09	
- TRIBUTI DIVERSI	2.471,04		- PROVENTI VARI	3.888,00	
- SPESE POSTALIE BANCARIE	0,84		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**1.785.555,86**
- ONORARI A PROFESSIONISTI	1.908,39		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	315.649,43	
- ONERI RELATIVIAL PERSONALE I.G.E.D.	519,77		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	305.355,62	
- PAGAMENTI A MEDICI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	24.927,64		- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	711.480,74	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ.MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	1.388,42		- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	453.070,07	

Data: 28/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PT (2009/62)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI
- RITENUTE IRPEF	8.055,17		
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	18.387,89		
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIEIGED	15.862,74		
SOPRAVVENIENZEPASSIVE		**26.324,63**	
- ACCERTAMENTO DI NUOVI E MAGGIORI DEBITI	1.207,05		
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA'E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	25.117,58		

Data: 28/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PT (2009/62)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		590.934,55	
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	156.723,74		
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	77,63		
- ANNULLAMENTO CREDITI PER PRESCRIZIONE DECENNALE ART.2946C.C.	6.020,34		
- ASSEGNAZIONE BENI MOBILI AL COMUNE AI SENSI DELL'ART.65DELLA LEGGE N.833/78	30,78		
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INSUSSISTENZA	426.048,47		

Data: 28/01/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PT (2009/62)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- MINOR REALIZZO SUL SALDO BANCARIO AL 30.06.1981 PER SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE	2.033,59			
TOTALE COSTI		690.978,64		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		1.098.493,31		
TOTALE A PAREGGIO		1.789.471,95	TOTALE RICAVI	1.789.471,95

DECRETO 3 marzo 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Bari.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (l'I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Bari;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo di euro 54.091,98;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Bari è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 54.091,98.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 54.091,98 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate delle Stato, capo X - capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CONTO ECONOMICO C.M. COLDIRETTI DI BARI

SPESE E PERDITE		RENDITE E PROFITTI	
SPESE ED ONERI	72.772,36	RENDITE E PROVENTI	23.233,07
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'	637.426,63	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'	4.908.664,36
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	42.186,06		
	752.385,05		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	4.179.512,38		
TOTALE A PAREGGIO	4.931.897,43	RENDITE E PROFITTI	4.931.897,43

STATO PATRIMONIALE C.M. DI BARI

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
54.091,98		**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE**		54.091,98
		AVANZO DI LIQUIDAZIONE		4.179.512,38
		DISAVANZO AL 30 GIUGNO 1981	-	4.125.420,40

DECRETO 12 agosto 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Potenza.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Potenza;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 44.586,03, ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Potenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 44.586,03.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

Data: 10/06/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PZ (2009/64)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		44.586,03	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	44.586,03
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	2.489.552,34			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	2.444.966,31			

Data: 10/06/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PZ (2009/64)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		48.301,81	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		1.903,80
- SPESE LEGALI	0,00		- PROVENTI VARI	1.903,80	
- PAGAMENTI A MEDICI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	710,27		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		88,32
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	3.252,58		- INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	88,32	
- SPESE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA E/O INTERESSI LEGALI	0,00		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		3.058.543,53
- RITENUTE IRPEF	10.399,89		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	228.061,88	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	17.359,60		- ANNULLAMENTO DEBITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	44,26	

Data: 10/06/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PZ (2009/64)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	15.862,74		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	308.543,42
- SPESE VARIE	716,73		- ANNULLAMENTO FONDO ACCANTONAMENTI DIVERSI	32.306,46
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**67.791,74**	- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	2.227.607,66
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	67.791,74		- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	261.979,85
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**499.475,79**		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	109.333,66			

Data: 10/06/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PZ (2009/64)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	32,02			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INSUSSISTENZA	390.110,11			
TOTALE COSTI		615.569,34		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		2.444.966,31		
TOTALE A PAREGGIO		3.060.535,65	**TOTALE RICAVI**	3.060.535,65

DECRETO 21 settembre 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Lecce.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Lecce;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 91.346,90 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978.

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Lecce è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 91.346,90.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Data: 16/06/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -LE (2009/39)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		91.346,90	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	91.346,90
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	1.347.196,19			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	1.255.849,29			

Data: 16/06/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -LE (2009/39)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**44.177,11**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**1.599,58**
- TRIBUTI DIVERSI	12,85		- INTERESSI ATTIVI	843,62	
- SPESE LEGALI	532,89		- PROVENTI VARI	755,96	
- ONORARI A PROFESSIONISTI	73,85		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**1.595.284,97**
- PAGAMENTI A MEDICI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.284,78		- ACCERTAMENTO MINORI DEBITI	2.584,57	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	2.398,28		- ANNULAMENTO DEBITI ART. 15	174.804,51	
- RITENUTE IRPEF	5.151,14		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	326.656,43	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	17.860,58		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI.	2,58	

Data: 16/06/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -LE (2009/39)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	13.862,74		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	13.016,26
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**42.444,51**	- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	1.020.406,24
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	42.444,51		- ANNULLAMENTO DEBITI AI SENSI DEL D.L. 25/1/85 N. 8, CONVERTITO IN LEGGE 27/3/85 N. 103	57.814,38
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**254.413,65**		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	254.315,18			
CESSIONE AL DEMANIO DELLO STATOEX ART. 11 BIS L. 1404/56 AGGIUNTO CON L. 441/80	3,40			

Data: 16/06/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -LE (2009/39)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ANNULLAMENTO CREDITI PER PARTITE DIVERSE EX ART.9, TERZO COMMA, L.1404/56.	95,07			
TOTALE COSTI		**341.035,27**		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		1.255.849,28		
TOTALE A PAREGGIO		**1.596.884,55**	**TOTALE RICAVI**	**1.596.884,55**

DECRETO 21 settembre 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Taranto.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Taranto;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 209.168,94;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Taranto è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 209.168,94.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 209.168,94 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

Data: 02/08/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -TA (2009/79)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	209.168,95	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		209.168,95
		DISAVANZO ALLE CONSEGNE	1.049.734,33	
		AVANZO DI LIQUIDAZIONE	1.258.903,28	

Data: 02/08/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -TA (2009/79)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**55.839,39**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**3.482,09**
- SPESE LEGALI	129,11		- RIMBORSI A SEGUITO SENTENZE	3.482,09	
- ONORARI A PROFESSIONISTI	75,06		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		**3.758,77**
- PAGAMENTI A MEDICI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.945,14		- MAGGIORE REALIZZO SU CESSIONI PATRIMONIALI	496,78	
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ONORARI CORRISPOSTI	247,02		- INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	3.261,99	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	2.084,22		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**1.425.766,93**
- SPESE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA E/O INTERESSI LEGALI	2.576,16		- ACCERTAMENTO MINORI DEBITI	78.754,36	
- RITENUTE IRPEF	6.292,50		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	221.772,02	

Data: 02/08/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -TA (2009/79)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	21.531,66		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	8.257,42
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIEIGED	15.862,74		- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	1.054.814,06
- SPESE VARIE	3.095,78		- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	62.169,07
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**118.265,12**		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	5.816,96			
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	986,00			

Data: 02/08/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -TA (2009/79)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ASSEGNAZIONE BENI MOBILI AL COMUNE AI SENSI DELL'ART.65DELLA LEGGE N.833/78	3.736,49			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INSUSSISTENZA	107.725,67			
TOTALE COSTI		**174.104,51**		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		1.258.903,28		
TOTALE A PAREGGIO		**1.433.007,79**	TOTALE RICAVI	1.433.007,79

DECRETO 21 settembre 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Isernia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Isernia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 41.501,34;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Isernia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 41.501,34.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 41.501,34 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

Data: 27/08/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -IS (2009/94)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	41.501,34	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		41.501,34
		DISAVANZO ALLE CONSEGNE	1.069.910,26	
		AVANZO DI LIQUIDAZIONE	1.111.411,60	

Data: 27/08/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -IS (2009/94)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**40.479,13**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**15.400,28**
- ONORARI A PROFESSIONISTI	17.860,68		- INTERESSI ATTIVI	3,63	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	95,85		- ACCERTAMENTO NUOVI CREDITI	15.354,94	
- RITENUTE IRPEF	4.189,50		- RECUPERO ANTICIPAZIONI PER EX DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO	33,14	
- ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	990,94		- PROVENTI VARI	8,57	
- ACCERTAMENTO NUOVI DEBITI	968,18		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		**144.780,27**
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	16.373,98		- MAGGIORE REALIZZO SU CESSIONI PATRIMONIALI	144.780,27	

Data: 27/08/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -IS (2009/94)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**70.735,14**	**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**1.392.947,64**
- ACCERTAMENTO DI NUOVI E MAGGIORI DEBITI	80,51		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	173.056,30	
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	70.654,63		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	7.150,98	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**330.502,32**	- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	160.575,27	
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	313.544,34		- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	1.052.165,09	
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INESIGIBILITA'	314,14				

Data: 27/08/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -IS (2009/94)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	29,07			
- MINOR REALIZZO SUL SALDO BANCARIO AL 30.06.1981 PER SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE	16.614,77			
TOTALE COSTI		**441.716,59**		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		1.111.411,60		
TOTALE A PAREGGIO		**1.553.128,19**	**TOTALE RICAVI**	**1.553.128,19**

DECRETO 18 novembre 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Como.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Como;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 103.993,77 ripianato con le disponibilità finanziarie della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Como è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 103.993,77.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Como

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Deficit patrimoniale netto di liquidazione: Deficit patrimoniale alle consegne € 1.236.285,30 Avanzo di liquidazione € 1.132.291,53	103.993,77	Prelevamento dal c/c acceso presso la B.N.L. ed intestato alla Federazione Nazionale Casse Mutue Coldiretti	103.993,77

Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Como

Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	104.265,42	Insussistenze di passività	1.454.117,15
Insussistenze di attività	219.912,85		
		Sopravvenienze attive	2.352,65
Totale perdite	324.178,27	Totale profitti	1.456.469,80
Avanzo di liquidazione	1.132.291,53		
Totale a pareggio	1.456.469,80	Totale a pareggio	1.456.469,80

DECRETO 18 novembre 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Caltanissetta.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Caltanissetta;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 99.530,23;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Caltanissetta è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 99.530,23.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 99.530,23 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Cassa mutua Coltivatori diretti di Caltanissetta

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato n. 2368 (capo X)	99.530,23	Patrimonio netto di liquidazione: Disavanzo alle consegne € 1.336.179,59 Avanzo della gestione liquidatoria € 1.435.709,82	99.530,23

Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Caltanissetta

Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Spese di liquidazione	28.898,30	Insussistenze di passività	1.504.154,31
Insussistenze di attività	32.796,92	Sopravvenienze attive	8.751,11
Sopravvenienze passive	15.500,38		
Totale perdite	77.195,60	Totale profitti	1.512.905,42
Avanzo di liquidazione	1.435.709,82		
Totale a pareggio	1.512.905,42	Totale a pareggio	1.512.905,42

DECRETO 18 novembre 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pisa.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattie per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pisa;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 145.062,03 ripianato con le disponibilità finanziarie della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pisa è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 145.062,03.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI PISA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
Netto di liquidazione		**€ 145.062,03**	**Prelevamento dal c/c acceso presso la B.N.L. ed intestato alla Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti**	**€ 145.062,03**
Disavanzo alle consegne	€ 1.850.876,34			
Avanzo di liquidazione	€ 1.705.814,31			

Data: 29/09/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PI (2009/61)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**52.150,43**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**11.803,03**
- SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	2.656,87		- INTERESSI ATTIVI	1.486,54	
- SPESE LEGALI	53,30		- ACCERTAMENTO NUOVI CREDITI	10.213,20	
- SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	122,92		- PROVENTI VARI	103,29	
- PAGAMENTI A MEDICI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.835,04		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**2.166.818,62**
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	6.186,60		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	416.242,05	
- RITENUTE IRPEF	4.568,57		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	75.916,20	
- ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	437,84		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS. ENTI OSPEDALIERI EX ART. 9, 2? COMMA L. 456/'87.	638.544,25	

Data: 29/09/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PI (2009/61)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	17.426,55		- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	1.035.011,98
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	15.862,74		- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	1.104,14
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**28.216,85**		
- ACCERTAMENTO DI NUOVI E MAGGIORI DEBITI	1.844,98			
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	26.371,87			
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**392.440,06**		

Data: 29/09/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PI (2009/61)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	392.327,40			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INESIGIBILITA'	106,92			
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	5,74			
TOTALE COSTI		**472.807,34**		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		1.705.814,31		
TOTALE A PAREGGIO		**2.178.621,65**	TOTALE RICAVI	**2.178.621,65**

DECRETO 18 novembre 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Udine.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge n. 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Udine;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 98.948,89 ripianato con le disponibilità finanziarie della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Udine è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 98.948,89.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI UDINE

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
Netto di liquidazione		**€ 98.948,89**	**Prelevamento dal c/c acceso presso la B.N.L. ed intestato alla Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti**	**€ 98.948,89**
Disavanzo alle consegne	€ 3.008.965,26			
Avanzo di liquidazione	€ 2.910.016,37			

Data: 29/09/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -UD (2009/87)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		61.411,39	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		14.876,97
- ONERI CONDOMINIALI	1.472,72		- INTERESSI ATTIVI	2.084,55	
- SPESE LEGALI	2.591,63		- ACCERTAMENTO NUOVI CREDITI	6,17	
- ACCERTAMENTO ONERI RELATIVI AD EX-DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO.	146,50		- DISPONIB.LIQUIDE NON PREVISTE IN BILANCIO	8.429,53	
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ONORARI CORRISPOSTI	58,22		- PROVENTI VARI	4.356,72	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	6.056,63		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		4.866.214,79
- RITENUTE IRPEF	5.049,41		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	[illegible].718.094,08	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	20.477,06		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	123.432,19	

Data: 29/09/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -UD (2009/87)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIEIGED	15.862,74		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO MOBILI,AUTOMEZZI,ETC.	4.578,39
- SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE ALLA DATADEL 30.06.1981 ALLE CONSEGNE	9.696,48		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	566.980,23
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**56.178,09**	- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	2.453.129,90
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	56.178,09			
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**1.853.485,91**		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	1.846.312,18			

Data: 29/09/2004

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -UD (2009/87)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	30,14			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER COMPENSAZIONE CON DEBITI	775,15			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER PRESCRIZIONE DECENNALE ART.2946 C.C.	645,04			
- ASSEGNAZIONE BENI MOBILI AL COMUNE AI SENSI DELL'ART.65DELLA LEGGE N.833/78	5.723,40			
TOTALE COSTI		1.971.075,39		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		2.910.016,37		
TOTALE A PAREGGIO		**4.881.091,76**	**TOTALE RICAVI**	**4.881.091,76**

DECRETO 30 dicembre 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Ascoli Piceno.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Ascoli Piceno;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 410.903,02 ripianato con interventi finanziari a carico della Federazione nazionale Casse mutue coldiretti;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Ascoli Piceno è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 410.903,02.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Ascoli Piceno

Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	174.095,66	Sopravenienze attive	51.518,26
		Insussitenze di attività	516.425,14
Totale perdite	246.486,09	Totale profitti	567.943,40
Avanzo di liquidazione	321.457,31		
Totale a pareggio	567.943,40	Totale a pareggio	567.943,40

Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Ascoli Piceno

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Deficit patrimoniale netto di liquidazione: Deficit patrimoniale alle consegne € 732.360,33 Avanzo di liquidazione - € 321.457,31	410.903,02	Prelevamento dal c/c acceso presso la B.N.L. ed intestato alla Federazione Nazionale Casse Mutue Coldiretti	410.903,02

DECRETO 30 dicembre 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Catanzaro.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Catanzaro;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 843.999,18 ripianato con le disponibilità finanziarie della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Catanzaro è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 843.999,18.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA COLDIRETTI CATANZARO (2009/23)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Netto di liquidazione	843.999,18	Prelevamento dal c/c acceso presso BNL ed intestato alla Federazione nazionale casse Mutue di malattia per i coltivatori diretti	843.999,18
Disavanzo alle consegne	3.034.236,20		
Avanzo di liquidazione	2.190.237,02		

CASSA MUTUA COLDIRETTI CATANZARO (2009/23)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE		RENDITE E PROFITTI	
Insussistenze di attivita'	494.183,83	Insussistenze di passivita'	3.368.540,92
Sopravvenienze passive	684.120,07		
Totale spese e perdite	1.178.303,90		
Avanzo di liquidazione	2.190.237,02		
Totale a pareggio	3.368.540,92	Totale rendite e profitti	3.368.540,92

DECRETO 26 aprile 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Alessandria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Alessandria;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 679.633,57;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Alessandria è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 679.633,57.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 679.633,57 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo x - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI ALESSANDRIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N. 2368 CAPO X	**€ 679.633,57**	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE**	**€ 679.633,57**
		Avanzo alle consegne € 223.050,19	
		Avanzo di liquidazione € 456.583,38	
		TOTALE € 679.633,57	

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI ALESSANDRIA

CONTO ECONOMICO

SPESE	IMPORTO	RENDITE	IMPORTO
Insussistenza di attività	€ 20.287,64	Insussistenza di passività	€ 20.105,29
		Sopravvenienza attiva	€ 558.282,15
Sopravvenienza Passiva	€ 101.516,42		
TOTALE SPESE	**€ 121.804,06**		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	**€ 456.583,38**		
TOTALE A PAREGGIO	**€ 578.387,44**	**TOTALE RENDITE**	**€ 578.387,44**

DECRETO 26 aprile 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Grosseto.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Grosseto;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 291.974,65;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Grosseto è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 291.974,65.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 291.974,65 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

CASSA MUTUA DI MALATIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI GROSSETO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N. 2368 CAPO X	€ 291.974,65	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE** Avanzo alle consegne € 394.172,50 Disavanzo di liquidazione € 102.197,85 **TOTALE € 291.974,65**	**€ 291.974,65**

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI GROSSETO

CONTO ECONOMICO

SPESE	**IMPORTO**	**RENDITE**	**IMPORTO**
Insussistenze di attività	€ 91.595,13	Insussistenze di passività	€ 11.717,78
		Sopravvenienze attive	€ 28.218,07
Sopravvenienze Passive	€ 50.538,57		
		TOTALE RENDITE	**€ 39.935,85**
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	**€ 102.197,85**
TOTALE SPESE	**€ 142.133,70**	**TOTALE A PAREGGIO**	**€ 142.133,70**

DECRETO 26 aprile 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Avellino.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Avellino;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 390.483,00;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Avellino è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 390.483,00.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 390.483,00 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI AVELLINO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N. 2368 CAPO X	€ 390.483,00	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE	€ 390.483,00
		Avanzo alle consegne € 177.649,63	
		Avanzo di liquidazione € 212.833,37	

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI AVELLINO

CONTO ECONOMICO

SPESE	IMPORTO	RENDITE	IMPORTO
Insussistenze di attività	€ 80.177,91	Insussistenze di passività	€ 71.243,27
		Sopravvenienze attive	€ 317.761,31
Sopravvenienze Passive	€ 95.993,30		
TOTALE SPESE	**€ 176.171,21**		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	**€ 212.833,37**		
TOTALE A PAREGGIO	**€ 389.004,58**	**TOTALE RENDITE**	**€ 389.004,58**

DECRETO 26 aprile 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Agrigento.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Agrigento;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 557.994,36;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Agrigento è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 557.994,36.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 557.994,36 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TESORERIA	557.994,36	AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	557.994,36
		avanzo alle consegne 552.544,65	
		avanzo di gestione 5.449,71	

CONTO ECONOMICO

DARE		AVERE	
SOPRAVV. PASSIVE	85.190,18	SOPRAVV. ATTIVE	73.597,60
INSUSS.DI ATTIVITA'	278.080,20	INSUSS.DI PASSIVITA'	295.122,49
			368.720,09
AVANZO DI GESTIONE	5.449,71		
TOTALE A PAREGGIO	368.720,09	TOTALE A PAREGGIO	368.720,09

DECRETO 26 aprile 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Caltanissetta.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Caltanissetta;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 14.679,82;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caltanissetta è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 14.679,82.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 14.679,82 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TESORERIA	14.679,82	AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	14.679,82
		avanzo alle consegne 82.547,44	
		disavanzo di gestione 67.867,62	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TESORERIA	14.679,82	AVANZO ALLE CONSEGNE	82.547,44
DISAVANZO DI GESTIONE	67.867,62		
TOTALE A PAREGGIO	82.547,44	TOTALE A PAREGGIO	82.547,44

CONTO ECONOMICO

DARE		AVERE	
SOPRAVV. PASSIVE	73.865,54	SOPRAVV. ATTIVE	78.147,44
INSUSS.DI ATTIVITA' x trasf.alla regione	14.610,65	INSUSS.DI PASSIVITA' x trasf.a regione	11.364,28
INSUSS.DI ATTIVITA' X determinazioni	74.265,85	INSUSS.DI PASSIVITA' x determinaz.	5.362,70
			94.874,42
		DISAVANZO DI GESTIONE	67.867,62
TOTALE A PAREGGIO	162.742,04	TOTALE A PAREGGIO	162.742,04

DECRETO 12 agosto 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Enna.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Enna;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di € 38.219,91 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Enna è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di € 38.219,91.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI ENNA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DISAVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	38.219,91	PRELEVAMENTO DA TESORERIA C/21108 EX 597	38.219,91
avanzo alle consegne 42.030,59 disavanzo di gestione - 80.250,50			

CONTO ECONOMICO

DARE		AVERE	
SOPRAVV. PASSIVE	69.785,99	SOPRAVV. ATTIVE	17.143,31
INSUSS.DI ATTIVITA' x determinazioni	74.210,52	INSUSS.DI PASSIVITA' x determinazioni	46.602,70
			63.746,01
		DISAVANZO DI GESTIONE	80.250,50
TOTALE A PAREGGIO	143.996,51	TOTALE A PAREGGIO	143.996,51

CONTO ECONOMICO

DARE		AVERE	
SOPRAVV. PASSIVE	69.785,99	SOPRAVV. ATTIVE	17.143,31
INSUSS.DI ATTIVITA' x determinazioni	74.210,52	INSUSS.DI PASSIVITA' x determinazioni	46.602,70
			63.746,01
		DISAVANZO DI GESTIONE	80.250,50
TOTALE A PAREGGIO	143.996,51	TOTALE A PAREGGIO	143.996,51

DECRETO 12 agosto 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Latina.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Latina;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 286.281,87;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Latina è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 286.281,87.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 286.281,87 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI LATINA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N. 2368 CAPO X	€ 286.281,87	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE Avanzo alle consegne al netto dell'immobile e del fondo ammortamento € 446.765,94 disavanzo di liquidazione € 160.484,07	€ 286.281,87

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI LATINA

CONTO ECONOMICO

SPESE	IMPORTO		RENDITE	IMPORTO	
Insussistenze di attività	€	98.194,33	Insussistenze di passività	€	5.423,37
			Sopravvenienze attive	€	25.238,80
Sopravvenienze Passive	€	92.951,91			
TOTALE SPESE	**€**	**191.146,24**	**TOTALE RENDITE**	**€**	**30.662,17**
			Disavanzo di liquidazione	**€**	**160.484,07**
TOTALE SPESE	**€**	**191.146,24**	**TOTALE A PAREGGIO**	**€**	**191.146,24**

DECRETO 12 agosto 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di L'Aquila.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di L'Aquila;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 66.370,18;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di L'Aquila è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 66.370,18.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 66.370,18 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

CASSA MUTUA DI MALATIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI L'AQUILA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N. 2368 CAPO X	€ **66.370,18**	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE	€ **66.370,18**
		Avanzo alle consegne al netto dell'immobile e del fondo ammortamento € 236.113,37	
		disavanzo di liquidazione € 169.743,19	

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI L'AQUILA

CONTO ECONOMICO

SPESE	IMPORTO	RENDITE	IMPORTO
Insussistenze di attività	€ 94.037,38	Insussistenze di passività	€ 8.497,55
		Sopravvenienze attive	€ 28.829,48
Sopravvenienze Passive	€ 113.032,84		
TOTALE SPESE	**€ 207.070,22**	**TOTALE RENDITE**	**€ 37.327,03**
		Disavanzo di liquidazione	**€ 169.743,19**
TOTALE SPESE	**€ 207.070,22**	**TOTALE A PAREGGIO**	**€ 207.070,22**

DECRETO 30 dicembre 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Catania.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Catania;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 4.972,87 ripianato con le disponibilità finanziarie della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i commercianti;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Catania è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 4.972,87.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

CASSA MUTUA catania

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DISAVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE avanzo alle consegne 298.734,42 disavanzo di gestione - 303.707,29	4.972,87	PRELEVAMENTO DA FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCIANTI IN LIQ.	4.972,87

cassa mutua catania

CONTO ECONOMICO

DARE		AVERE	
SOPRAVV. PASSIVE	203.971,84	SOPRAVV. ATTIVE	95.617,79
INSUSS.DI ATTIVITA'	497.475,08	INSUSS.DI PASSIVITA'	302.121,84
			397.739,63
		DISAVANZO DI GESTIONE	303.707,29
TOTALE A PAREGGIO	701.446,92	TOTALE A PAREGGIO	701.446,92

DECRETO 3 marzo 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Vista la legge n. 641 del 21 ottobre 1978 il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 di conversione del decreto-legge n. 481 del 18 agosto 1978 che ha soppresso e posto in liquidazione l'Istituto nazionale ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze con effetto dall'8 novembre 1978;

Visto il decreto ministeriale del 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, con il quale le residue operazioni di liquidazione sono state avocate, dal 1° aprile 1979 al Ministero del tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze ed affidate all'ufficio liquidazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile l997 n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Istituto nazionale ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo di € 336.729,79;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Istituto nazionale ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 336.729,79.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 336.729,79 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

STATO PATRIMONIALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE CIECHI VITTORIO EMANUELE II DI FIRENZE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacente al capo X capitolo n. 2368 Tesoreria Provinciale dello Stato.	€ **336.729,79**	Capitale netto di liquidazione Avanzo alle consegne € 1.287.459,90 Disavanzo di liquidazione € 950.730,11 € 336.729,79	€ **336.729,79**

CONTO ECONOMICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE CIECHI VITTORIO EMANUELE II DI FIRENZE

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Insussistenza di attività	€ 1.830.483,86	Sopravvenienze attive	€ 787.324,68
Sopravvenienza Passiva	€ 409.937,86	Insussistenza di passività	€ 502.366,93
		Totale profitti	**€ 1.289.691,61**
		Disavanzo di liquidazione	**€ 950.730,11**
Totale perdite	**€ 2.240.421,72**	**Totale a pareggio**	**€ 2.240.421,72**

DECRETO 30 dicembre 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio regionale per la ricostruzione edilizia delle province occidentali emiliane - Parma.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 maggio 2001, con il quale il Consorzio regionale per la ricostruzione edilizia delle province occidentali emiliane è stato soppresso e affidato all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti — I.G.E.D. con le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio sopra specificato;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio regionale per la ricostruzione edilizia delle province occidentali emiliane sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un avanzo di € 27.287,91;

Atteso che l'avanzo finale di liquidazione è destinato all'IRAIA di Parma (Istituti Riuniti di Assistenza per Inabili ed Anziani), ente pubblico di assistenza anziani, secondo quanto previsto dall'art. 32 dello statuto del Consorzio;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio regionale per la ricostruzione edilizia delle province occidentali emiliane è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di € 27.519,58 è devoluto all'Istituto IRAIA di Parma (Istituti riuniti di assistenza per inabili ed anziani), ente pubblico di assistenza anziani, secondo quanto previsto dall'art. 32 dello statuto del Consorzio;

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Consorzio Regionale per la Ricostruzione Edilizia delle Provincie Occidentali Emiliane

Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Insussistenze di attività	5.141,41	Sopravvenienze attive	0,01
Spese di liquidazione	84,00	Interessi attivi c/c	59,43
Totale perdite	5.225,41	Totale profitti	59,44
		Disavanzo di liquidazione	5.165,97
Totale a pareggio	5.225,41	Totale a pareggio	5.225,41

Consorzio Regionale per la Ricostruzione Edilizia delle Provincie Occidentali Emiliane

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato n. 2368 (capo X)	27.519,57	Capitale netto di liquidazione	27.519,58
Valore simbolico beni mobili	0,01	Patrimonio netto alle consegne € 32.685,55	
		Disavanzo della liquidazione - € 5.165,97	
Totale attività	27.519,58	Totale a pareggio	27.519,58

DECRETO 30 dicembre 2004.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio - Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (FAPL).

IL RAGIONTERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale) che ha soppresso il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, disponendo che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge 14 gennaio 1979, l'Amministrazione del fondo avrebbe dovuto sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale un rendiconto finale della soppressa gestione;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 gennaio 1979, col quale è stata istituita una gestione stralcio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per il periodo 14 gennaio 1979 - 31 dicembre 1979 allo scopo di curare l'adempimento di tutti gli atti pendenti e pervenire alla redazione del rendiconto finale;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993 la gestione fuori bilancio denominata Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori è stata soppressa e le operazioni di liquidazione sono state demandate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Fondo sopra specificato;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio del Fondo medesimo;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un avanzo di € 301.545,82;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di € 301.545,82 è devoluto allo Stato e versato — unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato all'Ente medesimo — al Conto Entrate dello Stato - Capo X - Cap. 2368.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (F.A.P.L.) in liquidazione

(soppresso con L. 21 dicembre 1978, 845)

Bilancio finale di liquidazione

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
Banca	301.545,82	Debiti		0,00
		Patrimonio netto		
		Avanzo di liquidazione alle consegne	1.149.880,35	
		Perdita di liquidazione	-848.334,53	
		Avanzo finale di liquidazione	301.545,82	301.545,82
Totale attivo	301.545,82	Totale a pareggio		301.545,82

Fondo per l'addestramento professonale dei lavoratori (F.A.P.L.) in liquidazione

(soppresso con L. 21 dicembre 1978, n. 845)

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
Insussistenza di partite credito	1.277.165,44	Insussistenze di partite debitorie	428.830,91
		Totale componenti positivi	428.830,91
		Perdita di liquidazione	848.334,53
Totale componenti negativi	1.277.165,44	Totale a pareggio	1.277.165,44

05A02703

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G503046/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.